

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(BALZAMO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1982

Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale quadro normativo, in cui si muove il rapporto giuridico ed economico del personale ferroviario, deriva le premesse dal graduale sforzo di rinnovamento istituzionale e di riqualificazione professionale scaturito dalla contrattazione con le organizzazioni sindacali confederali, che ha trovato espressione nella prima legge organica del 6 febbraio 1979, n. 42, e nei contenuti di necessario, immediato raccordo, sanciti dalle successive leggi 22 dicembre 1980, n. 885, e 6 ottobre 1981, n. 564.

Si è trattato, nel complesso, di un impegno legislativo che ha teso a realizzare, su base istituzionale, un più dinamico sistema organizzativo e di struttura della professione ferroviaria ed a superare quegli inevitabili problemi via via emersi sia per la novità del sistema, sia per effetto della difficile dimensione retributiva come noto ristretta nell'ori-

ginario, rigido « quadro di riferimento politico ed economico » entro il quale ebbe a muoversi il primo rinnovo contrattuale.

Gli obiettivi di fondo della legislazione ferroviaria, posteriore alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, innovatrice del sistema e codificata nei successivi, citati provvedimenti di legge, sono stati quindi quelli della ricerca di un equilibrio retributivo, adeguato e più rispondente alla realizzata professionalità ferroviaria — oggetto sempre di una costante domanda per l'eliminazione di squilibri nei valori stipendiali — e di una perequazione, in cauta prospettiva, delle retribuzioni, in linea con l'assetto economico, pur graduale, del settore del pubblico impiego.

Con la trascorsa legislazione è stato in particolare realizzato l'ambito di una contrattazione per il solo anno 1980, convergente sulla scelta del raccordo delle posizioni rivendica-

tive con la prospettiva dell'imminente riforma dell'Azienda ferroviaria, assicurandosi, nel contempo, un primo aggiustamento del rapporto stipendiale, aggiustamento necessario alle categorie intermedie del personale che erano state maggiormente penalizzate in conseguenza della prima dimensione scaturita dal nuovo assetto organico ed alcuni correttivi utili alla continuità giuridica tra il precedente ed il nuovo sistema.

Il presente disegno di legge, il cui contenuto è il risultato di un lungo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria dei ferrovieri FILT-CGIL, SAUFI-CISL, SIUF-UIL e FISAFS-CISAL per il triennio 1981-83, attraverso meccanismi di composizione — riduttiva rispetto alla più estesa domanda contrattuale per una definitiva valorizzazione del rapporto di lavoro e della posizione professionale e sociale, attesa dal personale ferroviario — attua un recupero programmato, limitato, di posizioni economiche, nel quadro delle compatibilità finanziarie del Paese.

Viene altresì superato il nodo della disparità di trattamento venutasi a creare per le anzianità pregresse riconosciute agli altri dipendenti dello Stato, realizzandosi in tal modo l'indirizzo politico e programmatico dato dal Parlamento.

Nel disegno di legge è infine previsto il ricorso a strumenti giuridici validi a definire, con gradualità, nell'ambito del triennio contrattuale, il rapporto di lavoro della professione ferroviaria in una più chiara, proficua e produttiva dimensione giuridica.

Con riferimento alle suindicate esigenze, con l'articolo 1 del testo, gli incrementi retributivi, consistenti in una riparametrazione programmata e condizionata nell'ambito della politica di contenimento della spesa pubblica, vengono recepiti nella tabella delle nuove posizioni stipendiali, con effetto dal 1° marzo 1981, sostitutiva di quella allegata alla precedente legge 22 dicembre 1980, numero 885, rispetto alla quale l'incremento per categoria e classi stipendiali registra maggiorazioni percentuali, comprese tra il 10 per cento ed il 14 per cento, sulla base iniziale.

Viene inoltre riconfermato il titolo all'eventuale assegno personale pensionabile in

godimento, previsto dall'articolo 15 della legge 6 febbraio 1979, n. 42; la vigenza per ogni categoria di personale in servizio del meccanismo relativo alle aliquote dell'indennità integrativa speciale, con riflessi sul trattamento economico di quiescenza nei modi e nei termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.

Infine, vengono previsti gli istituti retributivi e le forme di ritenuta ammesse dall'ordinamento, sui quali hanno effetto le misure degli stipendi risultanti dal presente disegno di legge.

La disposizione di contenuto programmatico, di cui all'articolo 2, rientra anch'essa tra le misure intese a mantenere il campo degli incrementi retributivi nel quadro dell'attuale, programmata dimensione economica del Paese, con formale ricorso al decreto presidenziale nei modi ed entro i limiti ammessi dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, numero 382, per la definizione del trattamento economico relativo al successivo periodo contrattuale per gli anni 1982 e 1983.

La norma si pone quindi come strumento di realizzazione della fase residuale della domanda economica, sulla base delle intese già intervenute con le organizzazioni sindacali del personale ferroviario, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, FILT-CGIL, SAUFI-CISL, SIUF-UIL e FISAFS-CISAL.

L'ultimo comma, infine, detta criteri per armonizzare i miglioramenti previsti dal provvedimento per gli anni 1982 e 1983 sulla base dei limiti e dei criteri che deriveranno dalla contrattazione del Governo con le organizzazioni sindacali.

Con l'articolo 3 si stabilisce che la nuova tabella degli stipendi, di cui al precedente articolo 1, applicabile al personale ferroviario in servizio con decorrenza 1° marzo 1981, trovi altresì applicazione ai soli effetti della liquidazione della indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza in favore del personale, cessato dal servizio nel bimestre gennaio-febbraio 1981, al quale, con effetto dal 1° gennaio 1981, viene riconosciuto il titolo alla valutazione dell'anzianità pregressa disciplinato dalla successiva norma.

L'articolo 4 traduce in norma un punto cardine dell'accordo e risolve il nodo resi-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

duale del riconoscimento al personale ferroviario del pregresso periodo di servizio — reso sino al 31 dicembre 1980, con effetto dal 1° gennaio 1981 e da estendere anche ai dipendenti cessati dal servizio con tale ultima decorrenza — così come è stato già concesso al personale di altre amministrazioni pubbliche. La norma attua un meccanismo di valutazione dell'anzianità sulla base di importi annui, fissati per categoria di personale, per ogni anno di servizio di ruolo o non di ruolo prestato presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato o altra Amministrazione dello Stato.

Viene inoltre stabilito che il beneficio — da attribuire con gli stessi criteri di computo in base ai quali venne concesso l'analogo beneficio previsto dall'articolo 15 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 — costituisce elemento distinto della retribuzione e vengono altresì stabiliti gli istituti retributivi e le forme di ritenuta sui quali hanno effetto le misure della valutazione.

Con l'articolo 5 — norma di collegamento con la previsione di cui al penultimo comma dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1981, n. 564 — nell'ambito della stessa attività normativa e di disciplina, già demandata al Ministro con la citata legge ed in linea con il generale principio dell'accesso, viene prevista la possibilità di includere i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nelle commissioni chiamate ad esprimere il giudizio

di professionalità ai fini dei passaggi di categoria del personale ferroviario.

Con l'articolo 6 — di fronte alla realtà di un sistema normativo attualmente ancorato ad una serie di leggi successive nel tempo, operanti in regime di radicale modifica, integrazione ed adeguamento dei rapporti e delle posizioni di diritto e di interesse del personale ferroviario ed al fine di assicurare un valido e praticabile strumento di sintesi normativa — viene prevista l'indilazionabile necessità di recepire le norme vigenti in un testo unico, nelle forme ammesse dall'ordinamento.

Contestualmente, nell'ambito dei medesimi contenuti di delega, specificati dalla stessa norma, viene altresì previsto che le disposizioni regolamentari abbiano effetto di fonti di produzione per la parte necessaria a rivedere la dinamica classificatoria delle categorie del personale ferroviario, entro precisati limiti di organico e di disponibilità di spesa, per l'esercizio finanziario ivi riguardato.

La disposizione, per questa parte, si muove in sintonia con la moderna tendenza alla delegificazione in materie in cui contorni e limiti legislativi sono segnati dalla delega legislativa.

Con l'articolo 7 viene indicato l'onere finanziario conseguente all'entrata in vigore della legge e vengono specificati i mezzi di copertura della stessa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Dal 1° marzo 1981 la tabella degli stipendi allegata alla legge 22 dicembre 1980, n. 885, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

L'attribuzione delle nuove posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento con conservazione dell'anzianità maturata nella classe stessa ai fini dei successivi aumenti.

Resta fermo l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo e quarto comma, e all'articolo 2 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 885.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla 13^a mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

Art. 2.

All'attuazione delle intese già intervenute con le organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per la revisione, per gli anni 1982 e 1983, delle tabelle di stipendi del personale ferroviario, escluso il personale della carriera dirigenziale, si provvederà a norma dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, fermo restando che il miglioramento economico medio lordo *pro capite* non potrà superare le 650.000 lire annue per il 1982 rispetto al 1981 e le 600.000 lire annue per il 1983 rispetto al 1982.

Le nuove misure dei miglioramenti retributivi relativi agli anni 1982 e 1983 possono essere assoggettate a revisione qualora nella contrattazione del Governo con le organizzazioni sindacali, con particolare riferimento al comparto del pubblico impiego, vengano definiti limiti e criteri diversi da quelli posti alla base delle intese di cui al primo comma.

Art. 3.

Ai soli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza spettanti, le disposizioni di cui al pre-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cedente articolo 1 si applicano anche al personale in attività di servizio al 31 dicembre 1980 e che sia cessato dal servizio dopo tale data e fino a tutto il 28 febbraio 1981 compreso.

Le pensioni determinate ai sensi del precedente comma sono attribuite dalla data del collocamento in quiescenza o, in caso di morte del dipendente in attività di servizio, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1981, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e presso altre Amministrazioni dello Stato, fino al 31 dicembre 1980, è valutato in ragione dei seguenti importi annui per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni:

seconda e terza categoria	L. 4.905
quarta categoria	» 4.971
quinta categoria	» 5.039
sesta categoria	» 5.130
settima categoria	» 5.255

Il beneficio economico come sopra determinato costituisce elemento distinto della retribuzione ed ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

L'attribuzione degli importi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata d'ufficio per il personale nei cui confronti è stato applicato l'articolo 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i dipendenti immessi in servizio dopo il 1° ottobre 1978, l'attribuzione dei citati importi per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre Amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo resi presso l'Azienda

autonoma delle ferrovie dello Stato è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda.

Il beneficio di cui al presente articolo si applica anche al personale in attività di servizio al 31 dicembre 1980 e cessato dal servizio con decorrenza 1° gennaio 1981.

Agli effetti dell'applicazione del primo comma del presente articolo è valutabile anche il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, alle dipendenze dell'ex Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954. L'attribuzione è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda.

Art. 5.

In sede di emanazione del decreto ministeriale di cui al penultimo comma dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, sarà disciplinata la possibilità di includere nelle commissioni che procedono agli accertamenti professionali per i passaggi di categoria ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del protocollo di intesa con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, su proposta del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, si provvederà alla raccolta in testo unico delle dispo-

sizioni in vigore concernenti lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, apportando alle stesse, ove occorra, le modifiche ed integrazioni necessarie al loro coordinamento ed adeguamento, in relazione anche all'esigenza di rivedere il numero e la classificazione delle categorie del personale nel rispetto del limite del contingente delle dotazioni di organico e di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè del limite globale delle disponibilità di spesa previste per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in complessive lire 371 miliardi — di cui lire 124 miliardi per le nuove tabelle di stipendio e lire 247 miliardi per il computo delle anzianità di servizio — e, per l'anno 1982, in complessive lire 624 miliardi — di cui lire 152 miliardi per le nuove tabelle di stipendio, lire 257 miliardi per il computo delle anzianità di servizio e lire 215 miliardi per la riparametrazione degli stipendi — si farà fronte, quanto a lire 124 miliardi, con le economie realizzate nel 1982 nei residui passivi accertati nel 1981 sui capitoli concernenti le spese di personale dello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, quanto a lire 86 miliardi, con parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 101 del predetto stato di previsione per l'anno 1982 e, quanto a lire 785 miliardi, mediante corrispondente sovvenzione del Tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

All'onere relativo alla suddetta sovvenzione si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 (voce « Interventi in materia di sgravi contributivi ») e n. 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 in ragione, rispettivamente, di lire 300 miliardi e di lire 485 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Anni di permanenza	—	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria	5ª categoria	6ª categoria	7ª categoria
Iniziale	2.244.000	2.739.000	3.149.850	3.450.150	4.012.650	4.680.480	5.627.400	7.318.800
2	2.423.520	2.958.120	3.401.838	3.726.162	4.333.662	5.054.918	6.077.592	7.904.304
2	2.603.040	3.177.240	3.653.826	4.002.174	4.654.674	5.429.356	6.527.784	8.489.808
2	2.782.560	3.396.360	3.905.814	4.278.186	4.975.686	5.803.794	6.977.976	9.075.312
2	2.962.080	3.615.480	4.157.802	4.554.198	5.296.698	6.178.232	7.428.168	9.660.816
2	3.141.600	3.834.600	4.409.790	4.830.210	5.617.710	6.552.670	7.878.360	10.246.320
2	3.321.120	4.053.720	4.661.778	5.106.222	5.938.722	6.927.108	8.328.552	10.831.824
2	3.500.640	4.272.840	4.913.766	5.382.234	6.259.734	7.301.546	8.778.744	11.417.328
2	3.680.160	4.491.960	5.165.754	5.658.246	6.580.746	7.675.984	9.228.936	12.002.832
2	3.772.164	4.604.259	5.294.897	5.799.702	6.745.264	7.867.883	9.459.659	12.302.902
2	3.864.168	4.716.558	5.424.040	5.941.158	6.909.782	8.059.782	9.690.382	12.602.972
2	3.956.172	4.828.857	5.553.183	6.082.614	7.074.300	8.251.681	9.921.105	12.903.042
2	4.048.176	4.941.156	5.682.326	6.224.070	7.238.818	8.443.580	10.151.828	13.203.112
2	4.140.180	5.053.455	5.811.469	6.365.526	7.403.336	8.635.479	10.382.551	13.503.182
2	4.232.184	5.165.754	5.940.612	6.506.982	7.567.854	8.827.378	10.613.274	13.803.252
2	4.324.188	5.278.053	6.069.755	6.648.438	7.732.372	9.019.277	10.843.997	14.103.322